



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Dipartimento della conoscenza

Via Gilli, 3 – 38121 TRENTO

Tel. 0461/497233 - Fax 0461/497252

e-mail: [dip.conoscenza@provincia.tn.it](mailto:dip.conoscenza@provincia.tn.it)

pec: [dip.conoscenza@pec.provincia.tn.it](mailto:dip.conoscenza@pec.provincia.tn.it)

Spettabili

Istituzioni scolastiche e formative del sistema  
educativo provinciale

Comuni

SEDI

Albo Internet

Trento, 8 GEN 2015

Prot. n. 6033 / 268

Oggetto: iscrizioni alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale –  
anno scolastico 2015- 2016

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2399 del 29 dicembre 2014, ha adottato le disposizioni per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo, relative all'anno scolastico 2015-2016. Invitando ad un'attenta applicazione del provvedimento richiamato, si pone l'attenzione su alcuni aspetti essenziali.

I termini per l'iscrizione scadono:

- il **15 febbraio 2015 (termine prorogato al primo giorno seguente non festivo, ossia a lunedì 16 febbraio)** per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale provinciale e paritaria,
- il **31 agosto 2015** per l'iscrizione ai corsi rivolti agli adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

Anche quest'anno è previsto l'utilizzo della procedura *on line* (disponibile a partire dal 15 gennaio) per la presentazione della domanda di iscrizione alle classi prime dei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. I soggetti titolari all'iscrizione presentano la relativa domanda mediante l'accesso al portale <https://www.servizionline.provincia.tn.it> – area iscrizioni scolastiche. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza, l'istituzione scolastica o formativa è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e

l'invio delle domande, mettendo a disposizione una postazione telematica e relativi operatori di segreteria od eventualmente fornendo la modulistica cartacea che replichi i contenuti del formulario *on line*.

E' utile sottolineare che, qualora nella domanda di iscrizione il genitore abbia dichiarato che "la scelta non è assunta di comune accordo con l'altro genitore", ovvero non è stata condivisa da entrambi i genitori, l'Istituzione scolastica dovrà accogliere con riserva la richiesta, in attesa di perfezionamento della stessa da parte dell'altro genitore.

Per informazioni tecniche concernenti la procedura *on line* si comunica che la struttura competente è individuata nell'Ufficio innovazione e informatica (tel. 0461 – 497272/7244), incardinato nel Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

Le istituzioni scolastiche e formative, al momento del ricevimento della singola domanda di iscrizione, sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (SAA).

#### ▪ **Specifiche indicazioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione**

##### *Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado*

In termini innovativi, a seguito di una recente modifica dell'ordinamento provinciale, sono tenuti all'iscrizione scolastica i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2015. L'innovazione è rilevante sia per le istituzioni scolastiche, sia per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e vale ad allineare le impostazioni provinciali a quelle del restante territorio nazionale.

Si pone inoltre l'attenzione su alcune novità che sono state introdotte in relazione ai criteri di accoglimento delle domande di iscrizione (punto 10 dell'Allegato al provvedimento). In particolare è previsto siano accettate con diritto, sia pure in via subordinata rispetto alle domande dei residenti, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura scolastica ed in un'ottica di facilitazione dell'organizzazione familiare, le domande di iscrizione di studenti residenti fuori dall'area di utenza del plesso o sede scolastica, purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione.

Le richieste di iscrizione che trovano fondamento nelle esigenze sopra citate devono essere debitamente motivate e documentate, in forma cartacea, alle istituzioni scolastiche, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (nei casi di iscrizione *on line* la procedura dovrà essere completata direttamente presso le scuole e pertanto le famiglie dovranno essere contattate tempestivamente ed invitate a recarsi presso le istituzioni scolastiche al fine di perfezionare la domanda).

In relazione a quanto sopra le singole istituzioni scolastiche sono tenute a:

- riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, nonché a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti l'iscrizione circa l'accoglimento o meno delle domande stesse;
- formalizzare alle famiglie che, nei casi di accoglimento, il trasporto sarà a cura dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi di servizi di trasporto scolastico già attivati dall'amministrazione provinciale, ma senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stessa.

Si precisa inoltre che, laddove la domanda di iscrizione sia presentata ad un'istituzione diversa da quella competente per territorio, qualora il dirigente scolastico non possa accogliere la domanda, lo stesso è tenuto, entro 7 giorni dalla scadenza del termine del 15 febbraio 2015, a comunicare a chi l'ha presentata che la stessa non può essere accolta, indicando le motivazioni. In conseguenza di ciò, chi ha presentato la domanda di iscrizione è tenuto a replicare la

procedura di iscrizione sopra richiamata. Tutte le operazioni descritte devono essere concluse perentoriamente entro martedì 4 marzo 2015.

Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria; tale previsione riguarda tutte le classi del primo ciclo, fatte salve le seguenti eccezioni:

- studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da altre istituzioni scolastiche (anche paritarie);
- studenti ammessi a frequentare la scuola primaria, anche se fuori bacino di utenza e che intendano proseguire, nel medesimo istituto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- studenti ammessi a frequentare particolari percorsi scolastici (es. musica, lingue);
- l'iscrizione alle classi successive alla prima classe di scuola primaria degli studenti che abbiano beneficiato dell'istruzione familiare o privata, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5, per i quali, i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, richiedano la frequenza di istituzioni scolastiche provinciali.

In relazione alle suddette eccezioni, ciascuna istituzione scolastica è autorizzata a provvedere autonomamente, ferma restando, comunque, la facoltà di impiegare la strumentazione per l'iscrizione *on line*.

Per chiarimenti ed informazioni si invita a far riferimento all'Ufficio istruzione del primo ciclo, incardinato nel Servizio infanzia e istruzione del primo grado, nelle persone dei funzionari incaricati (Gazzini Francesca - 0461/491352, Cavalieri Cristiana - 0461/494311, Tabarelli Andrea - 0461/491420).

#### *Scuola secondaria di secondo grado*

La domanda di iscrizione alle classi prime degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è presentata ad un'unica istituzione scolastica.

L'iscrizione è libera, ma nei casi di eccedenza delle domande, in relazione alla capienza massima degli edifici ed al numero di classi attivabili, il dirigente scolastico accoglie prioritariamente gli studenti residenti nel territorio di competenza, che ordinariamente corrisponde alle dimensioni delle comunità di valle, con le specifiche di cui al punto 9 dell'allegato alla delibera n. 2399 del 29 dicembre 2014.

Qualora la domanda di iscrizione non possa essere accolta per le motivazioni previste dalla Giunta provinciale nel provvedimento richiamato, il dirigente scolastico, entro 7 giorni dalla scadenza del termine delle iscrizioni, dovrà darne comunicazione al genitore che ha presentato la domanda o allo studente stesso, qualora sia maggiorenne; ciò al fine di consentire la presentazione di una nuova domanda di iscrizione ad altra istituzione scolastica o formativa. Tutte le operazioni descritte devono comunque essere concluse perentoriamente entro martedì 4 marzo 2015.

Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, le iscrizioni alle classi successive alla prima, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo o articolazione da parte dello studente. L'iscrizione d'ufficio vale anche nel caso in cui sia presentata domanda di trasferimento ad altra scuola. In presenza di iscrizione ad anni successivi al primo in cui sia necessaria la scelta da parte dello studente di un indirizzo o articolazione ciascuna istituzione scolastica è autorizzata a provvedere autonomamente, dando priorità alla modalità per l'iscrizione *on line*.

Si segnala che, al punto 6 - sezione secondo ciclo dell'allegato alla delibera 2399/2014, sono state apportate modifiche alla tempistica per il rilascio del nulla-osta in caso di trasferimento della domanda di iscrizione, riducendo i termini per le domande di trasferimento presentate prima dell'inizio dell'anno scolastico/formativo.

Per chiarimenti ed informazioni si invita a far riferimento all'Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale del Servizio Istruzione e formazione del

secondo grado, università e ricerca nelle persone dei funzionari incaricati (Alessandro Zuffranieri - 0461/491393, Sara Begher - 0461/491359).

### *Percorsi di istruzione e formazione professionale*

La domanda di iscrizione alle classi prime degli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP) provinciali e paritari è presentata ad un solo istituto di formazione professionale provinciale o ad una sola sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie, sulla base dell'offerta formativa definita dal Programma annuale delle attività della formazione professionale per l'anno di riferimento.

Qualora la domanda di iscrizione non possa essere accolta per le motivazioni previste dalla Giunta provinciale nel provvedimento richiamato, il dirigente scolastico, entro 7 giorni dalla scadenza del termine delle iscrizioni, dovrà darne comunicazione al genitore che ha presentato la domanda o allo studente stesso, qualora sia maggiorenne; ciò al fine di consentire la presentazione di una nuova domanda di iscrizione ad altra istituzione scolastica o formativa. Tutte le operazioni descritte devono comunque essere concluse perentoriamente entro martedì 4 marzo 2015.

La domanda d'iscrizione al primo anno dei percorsi triennali e quadriennali (che non prevedono l'uscita con qualifica al terzo anno) di istruzione e formazione professionale deve essere integrata, nei tempi autonomamente stabiliti dall'Istituzione formativa, con la seguente documentazione:

- ricevuta di versamento della quota relativa al concorso per la partecipazione ai corsi di istruzione e formazione professionale (euro 45), se eventualmente dovuta in base alle disposizioni provinciali;
- 3 fotografie formato tessera;
- titolo conclusivo del primo ciclo o il diploma di licenza media/certificato di proscioglimento dalla scuola secondaria di primo grado (per coloro che hanno conseguito il diploma o hanno ottenuto il proscioglimento prima del 2005) ovvero dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ai sensi del DPR del 28 12 200 n. 445 e s.m.i. anche relativa all'ultimo anno eventualmente frequentato;
- eventuale documentazione non prevista in sede di iscrizione, predisposta e richiesta direttamente dall'istituto di formazione professionale provinciale o della sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria;
- per il percorso del Settore servizi – indirizzo sanitario e socio assistenziale:
  - giudizio di idoneità specifica, espressa dal Medico Competente ai sensi del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 per il successivo svolgimento del tirocinio presso le strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere e connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa del settore;
  - certificazione riportante l'esito della intradermoreazione di Mantoux (verifica dello stato immunitario verso la tubercolosi), da eseguirsi, di regola, presso il Centro pneumologico del Distretto sanitario del luogo di appartenenza.

Le domanda di iscrizione agli anni successivi al primo dei percorsi triennali e quadriennali (che non prevedono l'uscita con qualifica al terzo anno) sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, solo nel caso non siano richieste scelte di indirizzo, articolazione, qualifica od opzione da parte dello studente o nei casi in cui venga presentata domanda di trasferimento. In presenza di iscrizione ad anni successivi al primo in cui sia necessaria la scelta da parte dello studente di un indirizzo, articolazione, qualifica od opzione, l'istituto di formazione professionale provinciale o la sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, provvede autonomamente, dando priorità alla modalità per l'iscrizione *on line*. La domanda d'iscrizione agli anni successivi al primo deve comunque essere integrata, nei tempi autonomamente stabiliti dall'istituzione formativa, con

la documentazione sopra elencata, ad esclusione delle tre fotografie e del titolo conclusivo del primo ciclo.

Si ricorda che in sede di iscrizione on line la famiglia, o lo studente se maggiorenne, dovrà obbligatoriamente esprimere un'opzione alternativa di sede/percorso che sarà considerata in caso di mancata attivazione della prima scelta indicata.

Inoltre si precisa che al fine dell'identificazione dei settori/indirizzi/articolazioni/Qualifiche/Opzioni/Diplomi/Opzioni si rinvia all'Allegato 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1682 di data 03.08.2012 "Configurazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale in provincia di Trento (ai sensi dell'art. 8, comma 2, Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.)" e s.m. e i.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni o di eccedenza delle stesse, il dirigente dell'istituto formativo provinciale ovvero il responsabile della sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, informa gli interessati e trasferisce la domanda di iscrizione nella sede indicata dalla famiglia/studente quale opzione alternativa, informando il dirigente/responsabile dell'istituzione formativa prescelta.

L'offerta formativa dei percorsi del quarto anno di diploma professionale successivo al conseguimento della qualifica e dei percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES), nonché le modalità operative per l'iscrizione o l'adesione alla valutazione in ingresso, per le quali sarà prevista ancora la forma cartacea, sono predisposte annualmente con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

Per chiarimenti ed informazioni si invita di far riferimento:

- per il triennio/quadriennio formativo all'Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca nella persona del funzionario incaricato (Mariemma Antoniol 0461-493533);
- per i percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES) all'Ufficio pedagogico-didattico secondaria e formazione professionale del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca nella persona del funzionario incaricato (Sara Maraner 0461-494309).

#### ▪ **Bisogni educativi speciali**

Per quanto riguarda l'iscrizione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92 e DSA) si ricorda che le Istituzioni scolastiche dovranno inserire nell'anagrafe unica (SAA) i dati relativi a tali studenti entro e non oltre il 31 marzo 2015.

#### *Studenti certificati ai sensi della Legge 104/92*

La certificazione ai sensi della Legge 104/92 o il rinnovo della stessa deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o in convenzione con la medesima. Nel caso di certificati rilasciati da specialisti privati, si ricorda che devono essere validati dall'APSS. Si specifica che le certificazioni di cui alla Legge 104/92 hanno valore per il grado scolastico di frequenza (per grado scolastico si intende: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado).

All'atto dell'iscrizione al primo anno, il Dirigente informa i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale circa la trasmissione dei dati personali identificativi e sensibili che saranno contenuti nel fascicolo personale. Tale fascicolo accompagnerà lo studente con certificazione Legge 104/92 nel transito da un grado all'altro di scuola o nel caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o formativa.

### *Studenti certificati DSA*

La certificazione DSA o il rinnovo della stessa deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'APSS, o in convenzione con la medesima in conformità a quanto previsto negli allegati della delibera Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012. Nel caso di certificati rilasciati da specialisti privati, si ricorda che devono essere validati dall'APSS.

In accordo con il Tavolo di lavoro DSA si specifica che la certificazione ha valore per il ciclo scolastico di frequenza intendendo come primo ciclo l'intero percorso dalla classe prima alla classe terza della secondaria di primo grado e come secondo ciclo l'intero percorso dalla classe prima della scuola secondaria di secondo grado a fine percorso.

L'eventuale trasmissione ad altra scuola o al passaggio da un ciclo all'altro, del Progetto Educativo Personalizzato degli studenti con DSA potrà essere effettuata dal Dirigente scolastico solo dopo aver acquisito il consenso informato dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Per eventuali chiarimenti si prega di far riferimento al Settore coordinamento bisogni educativi speciali (Antonia Dallapè – 0461/491385).

#### ▪ **Religione cattolica**

In attuazione degli accordi tra lo Stato italiano e la Santa sede è garantito l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica anche per l'anno scolastico 2015/2016. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore, al momento dell'iscrizione. La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni ed esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, le istituzioni scolastiche devono rilevare, entro l'avvio delle attività didattiche, le opzioni riguardanti le attività alternative all'IRC, corrispondenti alle seguenti tipologie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Ai fini del corretto espletamento delle previste procedure si fa rinvio a specifica "Nota tecnica per l'IRC" pubblicata sul portale [www.vivoscuola.it/irc](http://www.vivoscuola.it/irc).

Per informazioni e chiarimenti si invita a fare riferimento all'ispettore dott. Ruggero Morandi (tel. 0461-491431)

#### ▪ **Trasporti scolastici (solo per scuola primaria e secondaria di primo grado)**

Per quanto attiene al trasporto scolastico si rinvia alle indicazioni che saranno fatte pervenire dalla competente struttura provinciale, individuata nel Servizio trasporti pubblici.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE GENERALE  
dott.ssa Livia Ferrario

